



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti Amministrativi e tecnici dell'USR FVG

Al sito per la pubblicazione

OGGETTO: Titoli di studio e titoli professionali conseguiti all'estero. Sulla differenza tra il procedimento di equipollenza e di equivalenza e sulle autorità competenti al riconoscimento dei titoli professionali.

Indice: A) riconoscimento dei titoli di studio; A.I) procedimento di equipollenza; A.II) procedimento di equivalenza; A.III) domanda di riconoscimento dei titoli esteri di formazione superiore a fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi o di punteggio ai fini della progressione in carriera dei dipendenti pubblici; B) riconoscimento dei titoli professionali.

A) RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

I titoli di studio stranieri non hanno, *ex se*, efficacia giuridica per l'ordinamento italiano.

Per spenderne il possesso è pertanto necessario ottenere, secondo i procedimenti previsti dalla normativa vigente, un riconoscimento interno di carattere formale.

Il procedimento muta al mutare della finalità che il singolo istante si prefigge:

- 1) se attraverso il riconoscimento si aspira, infatti, a conferire al titolo straniero un valore legale *a tutti gli effetti* (parificati, in definitiva, al possesso di un titolo italiano), occorrerà attivare il procedimento di **equipollenza**. Detto procedimento consiste **in un'analisi dettagliata del percorso di studi**, con tre possibili esiti: un diniego del riconoscimento; un accoglimento condizionato all'integrazione - tramite prove scritte e/o orali - di quelle lacune che separano i programmi esteri da quelli domestici di riferimento; un accoglimento incondizionato. Comunque ottenuto, l'eventuale accoglimento riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo *una tantum* a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (cfr. artt. 2 e 3 Legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea);
- 2) se il riconoscimento è richiesto **ai soli scopi di accedere alle pubbliche selezioni o di conseguire specifici benefici**, il procedimento di elezione sarà invece quello di **equivalenza**. Il giudizio di riconoscimento finalizzato è, cioè, collegato **a un caso particolare** in relazione al quale si domanda di accertare che il titolo di studio estero equivale - per quel caso particolare medesimo, e con effetto per quello solo - a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire al titolo un valore legale di carattere generale (art. 5 l. 148/2002 cit.).

Si tratta, quindi, di due diversi procedimenti, differentemente regolati con riguardo ai presupposti e ai rispettivi, possibili, esiti.

Responsabile del procedimento: MS



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

A.I) EQUIPOLLENZA

(cfr. DLgs 16 aprile 1994, n. 297, artt. 379, 381, 382, 383, 384, 385, e 386; L 25 gennaio 2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee"; Legge Comunitaria 2005, che ha apportato modifiche all'art. 379 e abrogato l'art. 380 del sopra citato Decreto Legislativo)

Il procedimento di equipollenza dei titoli di studio, scolastici o accademici, comporta una **valutazione analitica** del percorso di studi estero onde verificarne la corrispondenza per livello, anni e contenuti a quello che conduce al conseguimento di un titolo italiano. Può, infatti, essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio **finale** ottenuto all'estero al termine di un percorso scolastico.

Per il riconoscimento dei **titoli di studio scolastici** è competente l'Ufficio per l'Ambito territoriale della provincia di residenza. Per il riconoscimento dei **titoli accademici**, competente con proprie modalità è ciascun ateneo del sistema universitario italiano.

Per i titoli di studio scolastici (non universitari) possono presentare domanda¹:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera);
- i titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria;

La domanda, compilata secondo il modello reperibile al link:

http://usrfvg.gov.it/archivio/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/TS/2020/DOMANDA_Equipollenza_Unione_Europea.pdf

può essere presentata via PEC ovvero con invio tramite posta raccomandata agli indirizzi dell'Ufficio per l'Ambito territoriale di riferimento.

Unitamente alla domanda, dovranno essere prodotti, altresì, **tutti i seguenti documenti, pena l'irricevibilità dell'istanza:**

- a) elenco in duplice copia dei documenti presentati;
- b) titolo di studio originale o in copia autentica rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare italiana o dalla rappresentanza diplomatica consolare del Paese, ove il documento è stato formato, operante in Italia. La firma del Capo d'istituto, che ha rilasciato il titolo suddetto, sarà legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese dove è stato conseguito;
- c) **dichiarazione di valore** rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del paese di provenienza indicante, oltre alla precisazione in merito alla posizione giuridica dell'istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito, e la sua validità ai fini della prosecuzione degli studi (Università o altro) e/o dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego e il sistema di valutazione (minima e massima) usata nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi. La dichiarazione concernente la posizione giuridica e l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui alla successiva lettera d).
- d) "nulla osta" rilasciato dalla Direzione Generale Scambi Culturali, nel caso di conclusione degli studi presso una scuola straniera in Italia (v. art. 382 DLgs 297/94). In tal caso la legalizzazione della firma del Capo di istituto che ha rilasciato il titolo da dichiarare equipollente può essere effettuata da un pubblico ufficiale ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola straniera, operante in Italia;
- e) atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'eventuale esenzione dalla prova integrativa d'italiano quali: attestazioni di frequenza a corsi con insegnamento della lingua italiana, possesso di un titolo di studio che comprenda l'italiano fra le materie classificate, prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane etc.;

¹ L'equipollenza ad un diploma di secondo grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno d'età.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- f) documento (carte d'identità, passaporto, o altro documento di riconoscimento in corso di validità) dal quale si rilevi di essere: cittadino di Stato membro dell'Unione europea; oppure cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- g) **solo per i cittadini italiani per matrimonio**: certificato di cittadinanza del paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dove risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio rilasciato dall'autorità competente del paese straniero d'origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto paese operante in Italia; certificato di matrimonio;
- h) **solo per i cittadini italiani per naturalizzazione**: decreto di naturalizzazione.

Per le sole istanze di riconoscimento di diplomi di scuola secondaria di secondo grado dovranno inoltre essere allegati alla domanda:

1. *curriculum* degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici (rilasciato dalla scuola ove il richiedente ha seguito gli studi), con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo sia all'estero sia eventualmente in Italia. Detto *curriculum* indicherà, oltre agli studi svolti, l'esito favorevole, di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si richiede l'equipollenza;
2. **programma delle materie oggetto del corso stesso**, rilasciato dalla scuola ove il richiedente ha seguito gli studi. Il programma potrà anche essere desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri e dovrà essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata conforme come per il titolo di studio;
3. dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l'equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.

L'interessato sarà chiamato a sostenere eventuali **prove integrative** secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del D.M. 1. febbraio 1975.

I termini del procedimento sono stati fissati dal D.M. 6 aprile 1995, n.190 **in 180 giorni**, ma si sospende se occorre integrare la documentazione finché questa non sia trasmessa.

A.II) EQUIVALENZA (NON richiedibile per la partecipazione ai concorsi per il personale docente)

(cfr., in particolare, l'art. 38 co. 3 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165; v. anche DLgs 16 luglio 2010, n. 144)

Per partecipare a procedure concorsuali indette da pubbliche amministrazioni si può semplicemente presentare domanda ai sensi dell'art.38 del DLgs 165/2001, senza perciò dover affrontare il lungo, complesso e dagli esiti incerti procedimento di equipollenza.

Il procedimento prevede, infatti, la valutazione del titolo estero posseduto dal richiedente, **al solo scopo di stabilirne l'equivalenza a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso.**

Attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare, per la procedura di equivalenza occorre allegare alla domanda il bando di concorso di interesse.

Possono richiedere l'equivalenza tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell'Unione europea, diverso dall'Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:

- titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
- familiari *extra* UE di cittadini dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Competente per il procedimento di equivalenza è il **Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità**, che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal *Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII*.

La domanda, compilata secondo il modello rinvenibile alla pagina

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_Diplomi_1.pdf

deve essere inviata **esclusivamente** via PEC, **entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta**, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it) sia alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII del Ministero dell'Istruzione (PEC: dqosv@postacert.istruzione.it), unitamente ai seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
- copia autentica del titolo di studio estero (per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una autocertificazione ai sensi dell'art. 46-lettera l, m, n, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445);
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto² e legalizzato³ con allegata dichiarazione di valore;
- copia Permesso di Soggiorno UE soltanto per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).

Il termine per concludere il procedimento è fissato dal DLgs 16 luglio 2010, n. 144 in **150 giorni**, ma si sospende se occorre integrare la documentazione finché questa non sia trasmessa.

La legge 25 febbraio 2022, n. 15, (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 28-quinquies) la modifica dell'art. 38, comma 3 e l'introduzione dei commi 3.1 e 3.2, all'art. 38 medesimo. A motivo di tale modifica, **con riguardo ai concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, non è più possibile attivare il procedimento di equivalenza.**

² Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri).

³ La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se: A) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure B) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (cioè a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

A.III) DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DI FORMAZIONE SUPERIORE A FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA IN CASO DI PUBBLICI CONCORSI O DI PUNTEGGIO AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

(cfr., in particolare, art. 3 comma 1 lett. a) DPR n.189/2009; art. 3 co. 4, 18, 19, 19 *bis*, 33 DPR N.445/2000, art. 2 e 48 DPR 394/1999)

Con riguardo, invece, al **diverso caso in cui si voglia spendere un titolo accademico estero per l'attribuzione di punteggio**, la normativa di riferimento è un'altra, derivata dal combinato di: art.3 comma 1 lett. a) del DPR n.189/2009; artt. 3 comma 4, 18, 19, 19 *bis*, 33 del DPR 445/2000, art. 2 e 48 DPR 394/1999. Il titolo estero non può essere speso quale titolo di accesso, ma solo quale titolo ulteriore rispetto al titolo richiesto come requisito di accesso alla procedura concorsuale, oppure quale titolo valutabile nelle procedure di riqualificazione del pubblico dipendente.

La documentazione, per la cui definizione si rimanda alle istruzioni diramate dal Ministero dell'Università e Ricerca, reperibile al link:

<http://www.usrfvg.gov.it/export/sites/default/it/home/menu/uffici/Direzione/allegati-direzione/allegati-direzione-2022/2.-punteggio-per-la-definizione-di-graduatoria-istruzioni-per-preparare-i-documenti.pdf>,

potrà essere presentata via PEC all'Ufficio di Ambito competente per territorio, il quale provvederà poi a inoltrarlo al Ministero dell'Università e Ricerca per le determinazioni conseguenti.

B) RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI

Per l'ordinamento italiano, le professioni possono essere divise in due categorie:

- professioni "non-regolamentate"⁴;
- professioni "regolamentate".

Le prime sono quelle il cui esercizio non necessita il possesso di uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri. Chi intenda esercitare in Italia una professione non-regolamentata e sia in possesso di un titolo estero non ha necessità alcuna di ottenerne il riconoscimento legale o formale.

Sono, invece, regolamentate quelle professioni il cui esercizio soggiace a presupposti normativamente determinati: segnatamente, sia con riguardo al titolo di studio che ai successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l'abilitazione professionale) nonché al rispetto della correlata deontologia professionale.

L'esercizio di tali professioni è, così, consentito ai soli soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana.

Per "titolo professionale" si intende quello che, nel Paese che lo ha rilasciato, dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

L'ordinamento italiano riconosce le qualifiche professionali estere, applicando:

- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria. Si tratta delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della professione estera: l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);

⁴ Esempi di professioni NON regolamentate, a titolo meramente esemplificativo: quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d'orchestra, musicista - strumentista, *designer*, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, etc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del *marketing*, etc.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

Per maggiori informazioni è stato istituito un [Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali](#) presso la il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Tel.: 0667795322-5210; PEO: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it).

Per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare la pagina seguente:

<http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/>

Per informazioni riguardanti il **riconoscimento professionale delle qualifiche estere in Italia, si prega di rivolgersi, dunque, alle autorità competenti o al Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.**

Il Ministero dell'Istruzione non è competente per tutte le procedure, **ma solo per quelle relative a specifiche figure professionali - v. *infra*** - e non risponderà a quesiti inerenti il riconoscimento professionale.

Di seguito vengono indicate alcune tra le autorità nazionali responsabili del riconoscimento professionale e le relative professioni di loro competenza (l'elencazione è da considerarsi meramente indicativa).

Ministero della Salute

<http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>

Professioni: Biologo; Chimico; Dietista; Educatore professionale; Farmacista; Fisioterapista; Infermiere; Logopedista; Medico/Medico Specialista; Odontoiatra; Ostetrica; Ottico; Podologo; Psicologo; Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Veterinario.

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp

Professioni: Agente di cambio; Agronomo e forestale inunior; Agrotecnico; Assistente sociale; Attuario; Attuario inunior; Avvocato; Biotecnologo agrario; Consulente del lavoro; Dottore agronomo e dottore forestale; Dottore commercialista; Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità; Geologo; Geometra; Giornalista; Ingegnere; Perito agrario; Perito industriale; Ragioniere; Tecnologo alimentare; Zoonomo.

Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

<https://miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>

Professioni: Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di scuola secondaria (inferiore e/o superiore)

Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

<https://www.miur.gov.it/libera-circolazione-dei-professionisti>

Professioni: Architetto, Pianificatore territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto junior e Pianificatore junior

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortiz...>

Professione: Estetista

Ministero dello Sviluppo Economico

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri>



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: DRFVG.ufficio3@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Professioni: Installazione impianti elettrici; Installazione impianti elettronici; Installazione impianti idraulici; Installazione impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas; Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione impianti antincendio; Attività di pulizia; Attività di disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; Elettrauto; Gommista; Facchinaggio e movimentazione merci; Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); Mediatore marittimo; Barbiere; Parrucchiere.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

<http://www.turismo.beniculturali.it/operatori/professioni-turistiche/>

Professioni: Accompagnatore turistico; Guida turistica; Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame